

Rep. n. 402/2015  
Prot. n. 16568

11 DEC 2015

**ACCORDO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE - E L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO DESTINATE A CITTADINI STRANIERI PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO E PERFEZIONAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA.**

**PREMESSO CHE**

il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - d'ora in avanti denominato Ministero, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, d'ora in avanti denominata Università, intende promuovere l'interscambio culturale tra l'Italia e gli Stati esteri attraverso il sostegno di iniziative finalizzate a favorire la formazione culturale e la mobilità di studenti stranieri;

**CONSIDERATI**

L'importanza che per il Governo italiano ricoprono la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana e l'incremento dell'interscambio culturale mediante il sostegno di iniziative volte a valorizzare l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, ritenuti strumenti per rafforzare le relazioni bilaterali con altri Paesi, consolidare i legami culturali e le relazioni economiche;

Il rafforzamento dei rapporti internazionali intrapresi nei vertici UE – CELAC di Bruxelles e di New York, per una attiva collaborazione universitaria con i paesi del Suriname e di Saint Lucia, che attualmente non sono inclusi tra i paesi a cui vengono concesse borse di studio;

Il sostegno accordato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese alla stipula di specifiche intese con le Università più rappresentative per contribuire all'erogazione di borse di studio;

La politica di apertura internazionale perseguita istituzionalmente dall'Università, i cui programmi didattici e formativi sono destinati specificamente a studenti stranieri e pertanto rispondono alle esigenze della Direzione Generale;

## **VISTE**

La Legge 11 aprile 1955 n.288 e successive modificazioni introdotte con Legge 12 marzo 1977, n. 87 e Legge 23 dicembre 1991, n. 424, che autorizza il Ministero a concedere premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi che si rechino in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione, o per effettuare ricerche di carattere scientifico e, in particolare, il comma 2 che prevede la stipula di convenzioni con Università ed Enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a favore dei cittadini stranieri;

La Direttiva del Ministero dell'Interno del 01.3.2000 e del D.P.R. n.334/2004 sulla definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano;

## **E' STABILITO**

Di stipulare un accordo di collaborazione tra il Ministero e l'Università, finalizzato all'erogazione di borse di studio offerte dal Ministero a giovani studenti provenienti da Saint Lucia e dal Suriname;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Ministero, nella persona del Direttore Generale della Direzione per la Promozione del Sistema Paese, Ambasciatore Andrea Meloni, e l'Università, nella persona del Rettore, Prof. Pietro Cataldi

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

1. Nell'anno accademico 2015-2016 - a decorrere dal mese di dicembre - il Ministero corrisponderà n. 2 borse di studio a studenti di St. Lucia e n. 2 borse di studio a studenti del Suriname, ciascuna di importo mensile di 1.000 € (mille). Le borse di studio avranno la durata di 9 (nove) mesi e saranno erogate ratealmente, per un importo totale ciascuna di 9.000 € (novemila) e complessivo di 36.000 € (trentaseimila).
2. Il Ministero si impegna altresì a farsi carico delle spese riguardanti la copertura assicurativa contro infortuni e malattie, con l'esclusione delle patologie pregresse e delle protesi dentarie.

## ART. 2

1. L'Università si impegna a garantire l'organizzazione e la gestione dei corsi di lingua e ad accordare ai borsisti una riduzione della quota di partecipazione ai corsi, come previsto per i beneficiari di borse di studio del Ministero. Ciascun borsista pertanto dovrà versare mensilmente all'Università l'importo di 350 € (trecentocinquanta) anziché 520 € (cinquecentoventi).
1. Le Ambasciate italiane di accreditamento provvederanno a pubblicizzare negli ambienti interessati la concessione di borse di studio per la partecipazione ai corsi di Lingua e Cultura Italiana organizzati dall'Università attraverso i canali che riterranno più opportuni e secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Direzione Generale con Messaggio Ministeriale.
2. Le Ambasciate interessate provvederanno a raccogliere le candidature, che dovranno pervenire alle stesse per posta ordinaria e in via telematica entro i termini che saranno comunicati con Messaggio di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

## ART. 3

1. Apposite Commissioni Miste istituite presso le due Rappresentanze – composte anche da rappresentanti delle Autorità locali e eventualmente anche da docenti universitari – effettueranno la valutazione comparativa delle domande pervenute e designeranno, con graduatoria di merito, i vincitori delle borse di studio.
2. I lavori della Commissione Mista costituiranno oggetto di apposito Verbale.
3. La comunicazione degli esiti delle selezioni sarà tempestivamente data ai vincitori delle borse da parte delle Ambasciate italiane interessate. .
4. Le Ambasciate provvederanno a caricare nella piattaforma interattiva *on line* le lettere di proposta di borsa di studio e il Verbale della Commissione, entro i tempi stabiliti dal Ministero.

## ART. 4

Non possono essere accolte domande di borsa di studio presentate da candidati di età superiore ai 35 anni alla data di trasmissione del Messaggio Ministeriale di cui all' Art.2,

comma 2 del presente Accordo, né quelle di studenti che alla stessa data non abbiano compiuto 18 anni.

#### **ART. 5**

1. Ogni borsista, munito di lettera di Assegnazione redatta dalla Rappresentanza diplomatica italiana di competenza, sarà tenuto a richiedere alla stessa il visto di ingresso in Italia per motivi di studio.
2. Resta a carico dei vincitori la comunicazione del loro ingresso sul territorio italiano agli Uffici competenti dell'Autorità di Polizia, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

#### **ART. 6**

1. Gli assegnatari delle borse di studio saranno seguiti da un Tutor, designato dall'Università, che ne verificherà l'effettiva partecipazione ai corsi e i risultati conseguiti.
2. L'Università provvederà ad attivare tutte le procedure necessarie per la verifica dell'effettiva presenza del borsista presso l'Ateneo nonché del profitto.
3. La liquidazione delle mensilità avverrà solo a seguito della comunicazione al Ministero – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – degli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### **ART. 7**

Ogni borsista durante il soggiorno in Italia si dovrà attenere alle indicazioni contenute nel "Regolamento del Borsista" e nel precedente art. 5, nonché alle verifiche da parte dell'Università di cui all'art. 6, pena la decadenza della borsa del Ministero e dei benefici concessi dall'Università.

#### **ART. 8**

L'Università per Stranieri di Siena si fa carico di anticipare, in nome e per conto del MAECI, le mensilità delle 4 borse, per un ammontare di 1000 (mille) € mensili ciascuna. Il Ministero - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - procederà ad erogare in favore dell'Università le mensilità da rimborsare, quantificate trimestralmente e corrisposte secondo le seguenti modalità:

prima rata periodo Dicembre 2015 – Febbraio 2016;

seconda rata periodo Marzo 2016 – Maggio 2016;

terza rata periodo Maggio 2016 – Agosto 2016.

Le rate saranno rimborsate da questa Direzione Generale in seguito all'acquisizione di un rendiconto

contabile analitico, redatto dall'Università e dal quale risultino, per il periodo di riferimento, i pagamenti effettuati con l'elenco nominativo dei borsisti beneficiari e di quelli che eventualmente non avessero riscosso le mensilità, con relativa motivazione. Tale documento dovrà pervenire, presso la Direzione Generale, entro il 30 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre (come sopra individuato) e consentirà di poter procedere al rimborso delle somme già erogate in favore dei borsisti.

#### **ART. 9**

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula ed è valida per l'anno accademico 2015-2016. Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere circa l'esecuzione o l'interpretazione della presente convenzione il foro competente è quello di Roma.

#### **ART. 10**

La presente Convenzione, consta di n. 5 pagine, e sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per il Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale  
Promozione del Sistema Paese

Il Direttore Generale  
Amb. Andrea Meloni

Per l'Università per Stranieri di Siena

Il Magnifico Rettore  
Prof. Pietro Cataldi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_